

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE E SOCIO-CULTURALI ATTRAVERSO LA GESTIONE DELL'IMMOBILE UBICATO IN LARGO S. FRANCESCO DI PAOLA N. 5, DENOMINATO "PALAZZO DEL COMM. ANTONIO DE FILIPPI

L'anno duemilanove il giorno otto del mese di giugno, presso la sede municipale di Palazzo D'Ali, si sono convenuti:

DA UNA PARTE

l' Avv. Girolamo Fazio in rappresentanza del Comune di Trapani nella qualità di Sindaco pro tempore a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n.90 del 15/4/2008

DALL'ALTRA PARTE

il Dott. Antonio Galfano in rappresentanza dell'Ente Luglio Musicale Trapanese nella qualità di Consigliere Delegato a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 18/4/2008.

I suddetti, in relazione alla previsione dell'art. 119 del T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche, convengono di stipulare l'accordo di collaborazione di cui in appresso per la cui migliore esplicitazione, si PREMETTE:

- che al Comune di Trapani, in forza del legato disposto nel contesto del testamento olografo della signora De Filippi Caterina pubblicato dal notaio Francesco Di Natale con verbale in data 10/01/2008 (repertorio n. 14366 e n. 7649 della raccolta), è stata assegnata la casa di civile abitazione della suddetta ubicata in Largo S. Francesco Di Paola n. 5 con i mobili e gli arredi ivi insistenti;
- che il legato è gravato da specifico onere consistente nella destinazione della suddetta casa di abitazione a sede rappresentanza dell'Ente beneficiario o ad altro uso confacente al prestigio di cui la casa gode e nell'obbligo a carico dell'ente beneficiario di fare quanto necessario affinché, nel tempo, l'edificio "de quo" sia individuato dalla

generalità dei concittadini, come "Palazzo del Comm. Antonio De Filippi"..

- che l'immobile in questione, in relazione al suddetto onere, può essere utilizzato per finalità di rappresentanza istituzionale e per gli scopi socio-culturali nell'ottica di migliorare le qualità di servizi fruibili dalla collettività amministrata;
- che per conseguire le finalità di cui sopra può essere stipulato accordo di collaborazione con l'Ente Luglio Musicale Trapanese, ai sensi dell'art. 119 del T.U.EE.LL. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche al fine di fissare le condizioni di destinazione e di utilizzo dell'immobile in questione per le finalità di cui sopra;
- che in particolare l'obiettivo del miglioramento dei servizi socio-culturali e di rappresentanza istituzionale può essere conseguito concedendo l'immobile in questione in comodato all'Ente Luglio Musicale con l'obbligo di utilizzarlo:
 - a. Per finalità istituzionali socio-culturali direttamente conseguibili;
 - b. Per finalità di rappresentanza e per servizi in favore della collettività d'interesse e di competenza del Comune di Trapani.

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra convenutosi si stipula L'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CHE SEGUE:

Art. 1

OGGETTO ED AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

1. Al fine di rispettare l'onere di cui risulta gravato il legato specificato nelle premesse disposto in favore del Comune dalla Signora De Filippi Caterina nel contesto del testamento olografo pubblicato dal notaio Francesco Di natale giusto verbale in data 10 Gennaio 2008 n. 14366 di repertorio n. 7649 della raccolta, il Comune di Trapani definisce apposito rapporto di collaborazione con l'Ente Luglio Musicale Trapanese,

al fine di conseguire, nell'ambito della previsione normativa cui all'art. 119 del T.U.EE.LL., un miglioramento della qualità dei servizi socio-culturali d'interesse della collettività;

2. In particolare, in relazione al precedente comma, l'Ente Luglio, viene individuato dal Comune come soggetto gestore dell'immobile (casa di civile abitazione) sito in Trapani in Largo S. Francesco di Paola n. 5 per il conseguimento, in regime di collaborazione con il Comune di Trapani, dell'onere risultante dal suddetto testamento olografo e consistente più precisamente:
 - a. Nella destinazione del suddetto immobile a sede di rappresentanza dell'Ente beneficiario (Comune) o ad altro uso confacente al prestigio di cui la casa gode;
 - b. Nella attuazione, da parte del Comune di Trapani, quale Ente beneficiario, di iniziative finalizzate a consentire alla generalità dei cittadini di Trapani di individuare l'edificio "de quo" come "*Palazzo del Comm. Antonio De Filippi*"

Art. 2

FINALITA' DELL'ACCORDO

L'immobile in questione assegnato al Comune di Trapani a titolo di legato viene concesso in comodato all'Ente Luglio Musicale Trapanese, per finalità socio-culturali, istituzionali e da rendere in regime di collaborazione, alle condizioni che seguono:

- a. In conformità all'onere di cui risulta gravato il citato legato, l'Ente Luglio Musicale Trapanese, essendo stato riconosciuto dallo Stato come "Teatro di Tradizione" ed essendo "partecipato" attualmente dal Comune di Trapani, dalla Provincia Regionale di Trapani e dalla Camera di Commercio di Trapani, viene ammesso all'uso dell'immobile in questione sia per l'espletamento delle competenze istituzionali

(d'ufficio) sia per l'organizzazione di riunioni e/o conferenze di servizio con rappresentanti di altre organizzazioni teatrali o con rappresentanti di organismi e istituzioni teatrali, culturali, musicali, etc.

La diretta fruizione dell'immobile da parte dell'Ente luglio Musicale Trapanese è limitata alle stanze e agli accessori che saranno preventivamente individuate con esclusione degli ambienti che il Comune intende destinare a sede di rappresentanza e a sala cerimonie, con uso prioritario per la celebrazione dei matrimoni civili officiati dal Sindaco o da suoi delegati;

- b. In sede di consegna dell'immobile in questione all'Ente Luglio Musicale, saranno individuate le stanze che il Comune di Trapani destina direttamente per iniziative di rappresentanza e per i cerimoniali di cui alla precedente lettera "a", 2° capoverso.

L'Ente Luglio Musicale Trapanese relativamente agli ambienti di cui sopra collabora con il Comune al fine di mantenere i relativi locali al meglio delle condizioni, attraverso gli interventi di pulizia e manutentivi di cui al presente accordo di collaborazione;

- c. Il comodato comprende anche i mobili, i soprammobili, i quadri, i tappeti e i lampadari che costituiscono l'arredamento delle stanze e che saranno inventariati in sede di consegna dell'immobile.

Art. 3

OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'ENTE LUGLIO

L'Ente Luglio Musicale Trapanese, quale soggetto comodatario, è tenuto a custodire l'intero immobile, a farne uso nel rispetto delle condizioni di cui al presente accordo di collaborazione, a garantire che l'utilizzazione dell'immobile, da parte del Comune per le finalità di cui al precedente art. 2 sub lettera "b", avvenga alle migliori



condizioni di pulizia e di decoro sia delle relative stanze sia degli spazi e dei vani accessori e di servizio.

L'Ente Luglio Musicale è tenuto a consentire al Comune l'utilizzo dei locali individuati per le finalità di cui al precedente art. 2 sub lettera b ogni qual volta il Comune ne faccia richiesta.

Per disciplinare l'utilizzo di cui sopra il Comune di Trapani darà tempestivamente comunicazione al Consigliere Delegato dell'Ente Luglio Musicale delle relative esigenze.

L'Ente Luglio Musicale non può concedere l'uso dei locali a qualsiasi titolo ad altri soggetti senza il consenso del comodante.

Art. 4

UTILIZZAZIONE SALA DI RAPPRESENTANZA

Compatibilmente con le esigenze di rappresentanza e con le necessità di cerimoniali avvertite dal Comune di Trapani, all'Ente Luglio Musicale Trapanese può essere consentito di utilizzare la sala rappresentanza per esigenze avvertite dallo stesso Ente Luglio Musicale, a condizione che le stesse abbiano una notevole valenza socio-culturale e rispettino l'onere di salvaguardare e di diffondere lo scopo e le condizioni dell'assegnazione dell'immobile al Comune.

Eventuali richieste di un uso temporaneo della sala rappresentanza e cerimonie da parte di altri enti pubblici o di organizzazioni socio-culturali privati dovranno essere inoltrate al Sindaco del Comune di Trapani.

In caso di accoglimento delle istanze di cui al precedente comma, all'Ente Luglio Musicale dovranno essere comunicati da parte del Comune, le condizioni di utilizzo dei locali.

ART. 5

ESPLICITAZIONE OBBLIGHI PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E DEGLI OGGETTI DI ARREDAMENTO

In relazione al precedente art. 3, l'Ente Luglio Musicale assume in particolare i seguenti impegni ed obblighi:

1. utilizzo dell'immobile concesso in comodato per gli usi e alle condizioni di cui al presente accordo ;
2. puntuale e regolare espletamento di tutti gli interventi di pulizia ordinaria e straordinaria dei locali concessi in comodato degli arredi, dei tappeti, dai soprammobili e di quant'altro costituisce arredamento dei locali stessi;
3. regolare tenuta della sala di rappresentanza e dei cerimoniali riservata al Comune di Trapani, nonché dei locali e dei vani accessori, pertinenti e di servizio (androne, scale d'accesso, locale destinato, antisala, servizi igienici);
4. espletamento del servizio di apertura e chiusura del portone d'accesso al palazzo e delle operazioni analoghe riferite alla sala del cerimoniale, quando ne viene fatta richiesta da parte del Comune per finalità di rappresentanza o di cerimoniale;
5. effettuazione del servizio di assistenza e di sorveglianza, a mezzo di un dipendente dell'Ente, durante le eventuali operazioni di posa in opera di addobbi floreali nella scala d'accesso e nelle sale del cerimoniale, in occasione della celebrazione di matrimoni civili o della organizzazione, da parte del Comune, di conviviali e cerimonie di rappresentanza;
6. effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria della sala di rappresentanza e dei vani accessori e/o di servizio quando se ne prospetta

l'esigenza, ivi compresi gli interventi occorrenti per la posa in opera o il successivo rilevamento di tappeti e di arredi supplementari in occasione di cerimonie organizzate, disposte o autorizzate dal Comune;

7. regolare illuminazione dei locali concessi in comodato, allacciamenti idrici, telefonici, rete internet;
8. espletamento operazioni di giardinaggio o simili, con riferimento alle piante e ai fiori che saranno eventualmente collocati nell'androne, lungo la scala o nei vani di servizio.

ART. 6

SERVIZIO DI CUSTODIA DELL'IMMOBILE

L'Ente Luglio Musicale garantisce il servizio di custodia dell'immobile durante le ore di effettivo utilizzo dell'immobile stesso.

Tra il Comune e l'Ente Luglio Musicale può essere definita una intesa integrativa per l'espletamento dei servizi di custodia straordinaria mediante ricorso a ditte o soggetti esterni a ciò abilitati.

ART. 7

INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI

Gli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti per il ripristino di intonaci o per soddisfare esigenze straordinarie o abbattimenti barriere architettoniche) fanno carico al Comune concedente.

ART. 8

USO DEI LOCALI E DEGLI ARREDI DA PARTE DELL'ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE

L'Ente Luglio Musicale è responsabile del diligente uso dell'immobile e del

corretto utilizzo dei beni mobili e degli oggetti di arredo e risponde dell'eventuale danneggiamento o smarrimento di questi ultimi.

I locali concessi in comodato, ad eccezione del salone destinato alle celebrazioni di matrimoni civili che viene riservato prioritariamente al Comune, possono essere utilizzati dal Luglio per le seguenti finalità:

- uffici aperti al pubblico;
- prove musicali/teatrali;
- concorsi a premi organizzati dall'Ente (lirica, ect);
- cerimonie di premiazione dei vincitori di concorsi letterari;
- cerimonie di rappresentanza da organizzare anche nel salone compatibilmente con la sua disponibilità;
- master;
- convegni;
- seminari;
- mostre;
- conferenze stampa
- sale prove (cantanti, coro, orchestra);
- concerti, etc.

ART. 9

DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE E DEL COMODATO

Il presente accordo di collaborazione produce effetti a tempo indeterminato. Tuttavia, qualora il Comune dovesse avvertire l'esigenza di disporre eventualmente dei locali concessi in comodato, potrà pretendere la restituzione dei locali medesimi e dei beni mobili concessi in comodato, previa notifica di atto di preavviso almeno tre



mesi prima della data fissata per la restituzione.

ART. 10

REVOCA DEL COMODATO

Il Comune di Trapani potrà disporre la revoca del comodato qualora non vengono rispettati da parte del comodatario gli impegni di cui al precedente articolo 2 o per altre gravi inadempienze da contestare formalmente allo stesso comodatario.

La procedura di revoca presuppone che il comodatario stesso non abbia fornito adeguate giustificazioni.

IL CONSIGLIERE DELEGATO



IL SINDACO

